



CITTÀ DI LENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 1

Istituzione e Sede

1. E' istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 dello Statuto della Città di Lentini la "Consulta Giovanile della Città di Lentini" che nel presente elaborato verrà definita soltanto "Consulta".
2. La "Consulta Giovanile della Città di Lentini" ha la propria sede istituzionale presso il Palazzo Municipale.

Art. 2

Finalità e scopi

1. La Consulta è organo propositivo e consultivo dell'Amministrazione Comunale di Lentini e lavora in sinergia con la stessa ed in particolare con l'Assessorato alle Politiche Giovanili.
2. Scopo della Consulta è la promozione della partecipazione attiva alle azioni politiche ed ai procedimenti amministrativi relativamente a tutte le tematiche che riguardano da vicino i giovani.
3. A tal fine, la Consulta:
 - a. Individua tematiche relative alla condizione giovanile nella nostra città (ruolo nella società civile, rapporto con l'economia locale, abolizione dei fattori di disagio e di emarginazione, diffusione della cultura della legalità e dell'antimafia) e ne propone percorsi di approfondimento nonché studi, dibattiti, iniziative, eventi, progetti, pubblicazioni.
 - b. Organizza almeno una volta l'anno un Forum al fine di promuovere il dialogo e la partecipazione dei cittadini di tutte le fasce d'età alle tematiche relative alla condizione giovanile.
 - c. Promuove la mobilità dei giovani mediante politiche di scambi di ogni tipo, la partecipazione a convegni a carattere nazionale ed internazionale, la realizzazione di gemellaggi, la creazione di reti, al fine di sviluppare la solidarietà, il confronto e la condivisione delle esperienze e la cultura dei diritti e dei doveri di cittadinanza per favorire il processo di costruzione dell'Europa dei Cittadini. (dalla "Carta Europea riveduta dalla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale", adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003 (10° sessione - allegato alla raccomandazione 128)
 - d. Favorisce il raccordo tra i giovani lentinesi e le organizzazioni giovanili, le istituzioni, le

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
c.c. n. 60 DEL 13 NOV. 2013

- realità produttive ed imprenditoriali.
- e. Esprime pareri preventivi obbligatori, non vincolanti, sulle tematiche amministrative (del Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale), in merito ad atti/delibere/eventi che interessino i giovani. Tali pareri sono richiesti per iscritto dal Sindaco/presidente del Consiglio/Assessore e devono essere resi entro 15 giorni dalla richiesta al Presidente della Consulta.
 - f. Promuove progetti di formazione e qualificazione professionale in collaborazione con gli enti, le scuole e l'Università.
 - g. Formula proposte di convenzione o partnership con enti pubblici o privati che abbiano come obiettivo la promozione di eventi aventi ad oggetto finalità riconosciute nel presente statuto.
 - h. Formula un "progetto Giovani" che se approvato dall'Amministrazione Comunale diventando così il "Progetto Giovane della Città di Lentini".
 - i. Formula proposte per la gestione del budget che l'Amministrazione Comunale ogni anno destinerà al funzionamento ed alle attività della Consulta.
 - j. Organizza eventi e progetti che siano momenti di pubblica aggregazione per i giovani del territorio.

Art. 3

Principi generali

1. Nello svolgimento delle attività per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente art. 2, la Consulta si ispira ai seguenti principi generali:
 - Rispetto dei principi comunitari, costituzionali e legislativi;
 - Riconoscimento e rispetto della vita umana e della persona, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione sociale o personale;
 - Ripudio di ogni forma di violenza;
 - Ripudio di ogni forma di connivenza e/o partecipazione a organizzazioni criminali e/o di ispirazione mafiosa, anche quando detti comportamenti si realizzano attraverso forme di tolleranza sociale, condizionamento della coscienza collettiva o individuale, influenza nelle attività economiche, limitazione alle libertà individuali.

Art. 4 Organi

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente, i Gruppi di lavoro.

Art. 5 Assemblea

1. L'assemblea è organo deliberativo e di indirizzo della Consulta ed esprime i pareri preventivi di cui all'art. 2, co.3, lett. e).
2. L'assemblea:
 - si riunisce sempre in seduta pubblica e dibatte ed elabora le tematiche connesse alle finalità di cui all'art. 2, esprimendo indirizzi ed indicazioni;
 - costituisce i Gruppi di lavoro, stabilendone il mandato specifico, la composizione e le scadenze temporali;
 - propone al Consiglio Comunale le modifiche allo Statuto ed al Regolamento con voto della maggioranza dei componenti;
 - formula il progetto Giovani della Città di Lentini in collaborazione con gli

- assessorati competenti.
- verifica e controlla l'attuazione del "Progetto Giovani";
 - elegge a scrutinio segreto i componenti dell'Ufficio di Presidenza.
3. E' facoltà dell'Assemblea:
- delegare all'Ufficio di Presidenza alcune funzioni particolari e/o incarichi specifici;
 - porre il veto alle iniziative assunte dall'Ufficio di Presidenza, quando sono ritenute non congrue con le decisioni dell'Assemblea con votazione a maggioranza dei presenti.
4. All'assemblea possono partecipare, con il solo diritto di parola, l'Assessore alle Politiche Giovanili, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, i consiglieri comunali, tutti i giovani tra i 14 e i 29 anni.
5. Possono essere poste questioni alla Consulta Giovanile da ogni giovane tra i 14 e i 29 anni, la questione dovrà essere posta all'ordine del giorno dell'assemblea successiva dal Presidente, dopo che lo stesso abbia controllato la congruenza della questione posta con i compiti della Consulta.
6. Nel caso la questione posta sia ritenuta incongrua dal Presidente, lo stesso potrà rigettare la richiesta, previo parere vincolante dell'Ufficio di Presidenza..
7. Ogni membro dell'assemblea può presentare questioni alla Consulta Giovanile anche durante la seduta di assemblea.
8. Copia della convocazione deve essere trasmessa al Sindaco, ai componenti della Giunta ed al Presidente del Consiglio Comunale.
9. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Presidente con motivazione scritta anche:
- dall'Ufficio di Presidenza;
 - da almeno un terzo degli aderenti;
 - dal Sindaco;
 - dall'Assessore con delega alle Politiche Giovanili.

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Convocazione
- a. La convocazione ordinaria dell'Assemblea deve essere spedita dal segretario della Consulta Giovanile almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea tramite e-mail o pec a ciascun referente. Copia della convocazione sarà pubblicata sul sito web del Comune in apposita pagina dedicata alla Consulta.
 - b. L'Assemblea della Consulta può essere convocata anche in via straordinaria, in tal caso gli aderenti saranno avvisati tramite e-mail o pec almeno 24 ore prima della seduta.
 - c. Non è possibile convocare più di 3 assemblee straordinarie nel corso di un anno solare, tranne in caso di eventi eccezionali di interesse pubblico.
 - d. Qualora il Presidente non dia seguito ad una richiesta di convocazione così come previsto all'art. 5, c. 10, o non convochi l'assemblea per un periodo di tempo superiore a tre mesi, l'Assemblea può essere eccezionalmente convocata dall'Assessore alle Politiche Giovanili; in tal caso sarà posto al primo punto dell'ordine del giorno la discussione su tale inottemperanza.
2. Validità delle sedute

- a. L'Assemblea è validamente costituita in 1^a convocazione con la presenza di metà più 1 dei componenti assegnati e dopo un'ora con la presenza di 1/3 dei componenti ed è valida solamente quando la convocazione è stata inviata a tutti i membri della Consulta nei modi previsti dal regolamento.
- b. Quando all'ordine del giorno è posta l'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza o le modifiche al regolamento, l'Assemblea delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 6 L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo della Consulta. Adotta tutte le iniziative necessarie per l'attuazione delle indicazioni date dall'Assemblea.
2. Ne fanno parte, oltre al Presidente sei componenti, eletti durante la prima seduta di ogni mandato. Il Presidente ha facoltà di delegare ai membri dell'U.D.P. specifiche mansioni o compiti.

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di presidenza è presieduto dal Presidente che lo convoca almeno una volta al mese, tramite invito scritto. Al proprio interno elegge a maggioranza dei presenti un vice presidente che, in caso di assenza del Presidente, ne fa le veci.

- a. Modalità di elezione e quorum richiesto per l'elezione dell'Ufficio di presidenza
 - L'elezione si svolge in un'unica votazione, ogni delegato indicherà in apposita scheda due preferenze e risulteranno eletti i componenti di assemblea che avranno ottenuto più voti, ed a parità di voti i più giovani.
- b. Convocazione
 - La convocazione dell'Ufficio di Presidenza deve pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, al proprio recapito e-mail, sms o pec precedentemente segnalato dai singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'avviso della convocazione sarà pubblicato sul sito web della Consulta.
- c. Validità delle sedute e quorum richiesti
 - La seduta dell'Ufficio di Presidenza è dichiarata valida con la presenza della maggioranza dei componenti. E' presieduta dal Presidente della Consulta e in sua assenza dal vice Presidente. Qualora fossero entrambi assenti, il membro più anziano ne assumerà temporaneamente la Presidenza.
 - L'Ufficio di Presidenza adotta decisioni con voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è vincolante.
- d. Modalità di elezione del Vice Presidente
 - L'elezione del vice presidente viene posta come primo punto all'od.g. della prima riunione dell'Ufficio di Presidenza, convocata dal Presidente entro 5 giorni dalla propria elezione.
 - E' eletto vice presidente della consulta il membro dell'Ufficio di Presidenza votato a maggioranza dei presenti.

Art. 7 Presidente

1. Il presidente è l'organo che ha la rappresentanza della Consulta della quale è portavoce ed è eletto tra i componenti dell'assemblea a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente convoca, predispone l'ordine del giorno e presiede le riunioni dell'assemblea

e dell'ufficio di presidenza.

3. Il Presidente della Consulta, l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea durano in carica 24 mesi.

Art. 8 Segreteria

1. Per l'espletamento delle funzioni di segreteria della Consulta, l'Amministrazione Comunale nomina un dipendente comunale di categoria non inferiore a B3 individuato dal Segretario Generale. Sono compiti del Segretario:
 - la predisposizione delle convocazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza con gli allegati della copia dei verbali delle sedute precedenti;
 - la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, nonché di quelli relativi all'elezione dei componenti dell'ufficio di Presidenza, e l'inoltro di detti verbali agli uffici comunali competenti per la pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito web, come pure tutti gli adempimenti amministrativi.
2. Per le necessità strumentali e materiali, la segreteria, così come tutti gli altri organi della Consulta, farà riferimento ai competenti uffici comunali.

Art. 9 Elezioni degli Organi

1. I componenti della consulta sono eletti da tutti i cittadini lentinesi di età compresa tra i 14 e i 29 e da tutti gli studenti degli istituti scolastici superiori della città.
2. Possono essere eletti i giovani tra i 14 e i 29 anni residenti nel Comune di Lentini o iscritti ad associazioni, organizzazioni politiche, sindacali e culturali che operano nel territorio del Comune di Lentini e che dichiarano nell'istanza di adesione di conoscere e condividere finalità, scopi e principi della Consulta.
3. Le elezioni vengono indette ogni 24 mesi. Vengono dichiarate circoscrizioni elettorali gli istituti superiori della città, nel numero massimo di 5 seggi, nelle quali vengono eletti 4 delegati per istituto.
4. E' istituita una circoscrizione elettorale comunale, nella quale vengono eletti 10 delegati, per coloro che non hanno diritto di elettorato attivo e passivo in uno degli istituti superiori della città. Sede di tale circoscrizione è la sede della Consulta.
5. Dai 30 ai 25 giorni prima della scadenza della legislatura, l'assessore con delega alle politiche giovanili apre le operazioni elettorali stabilendo la data dell'elezioni e redigendo il bando contenente le informazioni per partecipare al voto e le istruzioni per la presentazione delle candidature.
6. La legislatura viene considerata conclusa il giorno precedente a quello delle elezioni.
7. Dai 22 ai 18 giorni prima delle elezioni, coloro che intendono candidarsi alla carica di delegato in assemblea presentano duplice copia del modulo di accettazione di candidatura, predisposto dall'Ufficio Politiche Giovanili, presso la segreteria del proprio istituto superiore e presso la segreteria della Consulta.
8. Coloro che intendono candidarsi nella circoscrizione elettorale comunale presentano il modulo di accettazione di candidatura solamente presso l'Ufficio Politiche Giovanili.
9. La presentazione di altri documenti potrà essere richiesta nel bando che regolerà tutte le operazioni di voto con tutte le norme necessarie affinché le stesse si svolgano in maniera trasparente, sicura, ordinata e partecipata.
10. Nella scheda, predisposta dall'Ufficio Politiche Giovanili, sarà possibile tracciare il nome di un solo candidato alla carica di membro dell'assemblea.

11. Le operazioni di voto e di scrutinio vengono effettuate da un Presidente di seggio e da due scrutatori nominati dai dirigenti scolastici degli istituti superiori per ogni circoscrizione. L'Assessore alle Politiche Giovanili provvede alla nomina di un presidente di seggio e di uno scrutatore, da individuare tra i dipendenti comunali, che prestano servizio presso la circoscrizione elettorale comunale.

Art. 10 Gruppi di lavoro

1. I gruppi di lavoro sono organi ausiliari dell'Assemblea che di volta in volta, secondo le esigenze, ne stabilisce l'istituzione, la composizione e le scadenze temporali.
2. L'Assemblea affida ad ogni gruppo di lavoro costituito un mandato che specifichi la ricerca, lo studio, l'approfondimento, la tematica da sviluppare.
3. Ogni Gruppo di lavoro elegge al proprio interno un Coordinatore ed un segretario che si occuperà di redigere i verbali delle riunioni.
4. Durante il periodo di operatività, il Coordinatore del Gruppo di lavoro si relazionerà costantemente con l'Ufficio di Presidenza e ne farà parte con diritto di voto unicamente nelle sedute in cui all'ordine del giorno si discutono le tematiche del gruppo di lavoro.
5. Al termine del lavoro il gruppo relazionerà all'Assemblea su quanto elaborato.
6. Previa specifica decisione del Gruppo di lavoro, potrà essere chiamato a collaborare gratuitamente con il gruppo di lavoro anche chi, pur avendo superato i 29 anni, è ritenuto un esperto in uno specifico ambito.
7. Gli esperti esterni, pur avendo un ruolo attivo all'interno del gruppo di lavoro, non potranno avere in nessun caso diritto di voto all'interno degli organi della Consulta, ne potranno essere eletti Coordinatori del Gruppo di Lavoro.

Art. 11 Ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni, sfiducia

1. Non possono far parte degli organi della Consulta Giovanile di Lentini i giovani che fanno parte di consulte giovanili di altri Comuni e coloro che svolgono attività istituzionale e/o di rappresentanza presso altri enti/organi civici, a tutti i livelli (circoscrizionale, comunale, provinciale, regionale, statale) quali per esempio: consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali.
2. Inoltre valgono come cause di ineleggibilità ed incompatibilità quelle disposte dalle normative vigenti.
3. Ogni componente della Consulta decade automaticamente nel momento in cui venga eletto in qualsiasi competizione elettorale.
4. In caso di dimissioni di un delegato, questo verrà surrogato col primo dei non eletti della propria circoscrizione elettorale.
5. In caso di dimissioni di un componente dell'ufficio di presidenza, si procede a nuova votazione per leggere un nuovo membro.
6. In caso di dimissioni del Presidente sarà il vice presidente ad assumerne le funzioni fino alla nuova elezione che dovrà avvenire entro 30 giorni.
7. Qualora 1/3 dei membri dell'assemblea firmi una mozione di sfiducia nei confronti del presidente, questa dovrà essere messa in discussione entro 10 giorni dal momento in cui è stata protocollata.
8. Il Presidente viene sfiduciato se la mozione ottiene il voto favorevole dei 2/3 dei membri assegnati all'assemblea.